

Cass., civ. sez. II, del 5 giugno 2019, n. 15277

L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 551 e 649 c.p.c. in relazione agli artt. 540 e 548 c.c.

La corte d'appello non aveva considerato che l'utilizzo dell'appartamento da parte della ricorrente non costituiva esercizio del diritto di usufrutto a lei lasciato con il testamento, ma rifletteva l'esercizio del diritto di abitazione spettante ex lege al coniuge ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., essendo incontrovertibile, per un verso, che l'immobile costituiva la casa coniugale, per altro verso, che la ricorrente aveva continuato utilizzarlo come propria abitazione in forza di clausola della separazione consensuale intervenuta con il de cuius.

Il ricorso è infondato.

La ricorrente dà per acquisito che i diritti di abitazione e di uso, riconosciuti in favore del coniuge dall'art. 540, comma 2, c.c., spettano anche al coniuge separato senza addebito.

In forza di tale premessa ritiene che la corte non abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui la facoltà di rinunciare al legato, ai sensi dell'art. 549 c.c., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà di rinuncia (Cass. n. 20711/2013).

La ricorrente non nega la validità di tale principio, ma nega che fosse applicabile nel caso di specie, in considerazione del fatto che la protrazione del godimento trovava il proprio titolo non nel lascito testamentario, ma nei legati ex lege riconosciuti al coniuge dall'art. 540 cit.

L'uso della casa, perciò, non le impediva di rinunciare al legato nel termine di prescrizione.

Fatto è, però, che il principio da cui muove la censura, e cioè che lo stato di separazione non costituisce ostacolo al riconoscimento dei diritti sulla casa familiare a favore del coniuge, benché sostenuto in dottrina, non è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, che ravvisa nella separazione personale un ostacolo insormontabile al sorgere dei diritti di abitazione e d'uso. «In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare faccia venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola. Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi» (Cass. n. 13407/2014).

A tale principio la Corte ritiene doversi dare continuità.

La circostanza che, nella specie, la casa familiare era stata attribuita al coniuge in virtù di previsione della separazione consensuale omologata, a un attento esame, non introduce un elemento che possa giustificare la diversa considerazione della vicenda.

Rimane infatti valida la considerazione, su cui è essenzialmente fondata la tesi giurisprudenziale contraria al riconoscimento dei legati al coniuge separato, della mancanza della convivenza fra i coniugi al tempo di apertura della successione.

La corte d'appello, pertanto, incontrovertibile la mancanza di una situazione di convivenza fra coniuge separato e de cuius al tempo dell'aperta successione, non doveva porsi il problema se la permanenza nella casa potesse giustificarsi altrimenti rispetto al legato testamentario.

Ciò posto essa ha ritenuto che, in considerazione del possesso e del godimento del bene ereditario, protrattosi per oltre nove anni, la **S** avesse consumato la scelta prevista dall'art. 551 c.c. a favore del legittimario, in guisa da rendere inefficace la rinuncia effettuata nel 2006.